

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

ART. 29-bis.

(Indennizzo aziende commerciali in crisi).

1. È consentita l'erogazione di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS per la cessazione definitiva dell'attività a favore di coloro che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, il commercio al dettaglio in sede fissa anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività commerciale su aree pubbliche, nonché ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204 e successive modificazioni ed alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e che abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

2. L'erogazione dell'indennizzo è effettuato dall'INPS avvalendosi del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207 con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna. L'erogazione dell'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1 è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

3. A decorrere dall'1° gennaio 2002 gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. La contribuzione aggiuntiva di cui al presente comma:

a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;

b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

4. Le somme non utilizzate o impegnate dal predetto Fondo a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico della Gestione medesima.

5. Il predetto Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo. Il Ministero delle attività produttive svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente articolo, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione

della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un' apposita relazione al Parlamento.

6. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'Inps sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante 11 rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'Inps competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del predetto Fondo. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

29. 030. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-quater.

(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal pos-

sesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17".

Compensazione gruppo AN.

29. 044. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 29-bis.

(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal possesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17. »

Compensazioni gruppo CCD-CDU.

29. 0. 35. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

I termini di cui al comma 6 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono prorogati per 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'ulivo.

29. 0. 15. Duilio, Delbono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente.

ART. 29-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, come interpretate con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti con l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica, del trattamento corrente.

3. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Compensazioni Ulivo.

29. 0. 20. Cordoni, Pistone, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, come interpretate con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti con l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

3. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito ».

Compensazioni Gruppo DS.

29. 0. 26. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Buffo, Grandi ».

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

ART. 29-bis.

(Contribuzione volontaria).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n.47, è aggiunto il seguente comma: A seguito di intese raggiunte tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'articolo 62 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.

3. Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente periodo: « Il suddetto divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 ».

29. 01. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 è sostituito dal seguente:

ART. 8.

(Trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato).

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si interpreta nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato da privati datori di lavoro o dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici.

2. Il trattamento previsto dal comma 1, viene corrisposto direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni pubbliche, i quali potranno rivalersi a titolo di rimborso nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), come per i permessi retribuiti e le malattie, trattenendo il relativo importo a conguaglio sulle denunce contributive aziendali mensili.

3. IL trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 non può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza dell'assunzione a tempo determinato.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

29. 039. Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere

la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

29. 0. 27. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

« ART. 29-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori profughi, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'attività contributiva, il beneficio e riconoscimento fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ».

Compensazioni gruppo CCD-CDU.

29. 0. 33. Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. »

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre gli accantonamenti relativi al Mini-

stero dell'Economia e delle Finanze nella seguente misura:

2002: - 10.000

2003: - 10.000

29. 0. 23. Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Battaglia, Giacco, Franci, Diana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Dismissione immobili enti previdenziali).

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 16.2.1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.

29. 0. 12. Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Incentivo all'esodo).

Nel caso di accordi tra datore di lavoro e lavoratore intesi ad incentivare l'esodo, sulle ulteriori somme erogate al lavoratore, anche in forma rateale, aggiuntive rispetto al trattamento di fine rapporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal possesso dei requisiti di età anagrafica del lavoratore richiesti dal comma 4-bis dello stesso articolo 17.

29. 03. Di Teodoro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6 milioni di Euro;

2003: — 6 milioni di Euro;

2004: — 2,5 milioni di Euro.

* **29. 0. 63.** Misuraca, de Ghislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Grosetto, Giudice, Patria, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente

sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole."

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, del primo periodo, le parole: « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. »

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000 euro;

2003: - 6.000 euro;

2004: - 2,500 euro.

* **29. 0. 62.** Santori, Campa, Ricciuti, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Angelino Alfano, Giudici, Crosetto, Zorzato, Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati

dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

* **29. 0. 59.** Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

ART. 29-bis

(Regolazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono sopresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. »

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Compensazione gruppo CCD-CDU.

29. 0. 57. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi relativi a periodi antecedenti la stipula degli accordi stessi, anche se già dichiarati, accertati ed imposti, per tutti i lavoratori comunque assunti ed ai rispettivi periodi di attività. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con, modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle

domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, no 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26 milioni di euro;

2003: — 15 milioni di euro;

2004: — 10 milioni di euro.

29. 08. Lezza.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n:

448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001 ».

* **29. 05.** Rava, Borrelli, Martora, Loddo, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Nannicini, Landi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accettati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi.

L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata da contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima delle entrate in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001.

* **29. 06.** Tarantino, Blasi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le imprese agricole che hanno recepito gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi relativi a periodi antecedenti la stipula degli accordi stessi, anche se già dichiarati, accertati ed imposti, per tutti i lavoratori comunque assunti ed ai rispettivi periodi di attività. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 30 novembre 2001.

* **29. 046.** Alberto Giorgetti, Patarino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 116, della legge 388/2000, entro cui le imprese agricole, ancorché costituite dopo la stipulazione degli accordi collettivi di riallineamento di settore, tra le parti sociali, possono aderire agli accordi medesimi, è prorogato al 31 dicembre 2001. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, in caso di gravi e perduranti crisi di mercato o di prezzo dei prodotti agricoli, che non abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento dei salari a livello nazionale comprovate, ad istanza di una delle parti stipulanti, da relazioni conformi della locale Camera di Commercio e dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura, le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento sino a raggiungimento del livello contrattuale previsto.

2. Le imprese agricole che hanno aderito ad un accordo di riallineamento, sono ammesse entro il 31 marzo 2002, a sanare le irregolarità in cui siano incorse nella sua applicazione, sino al 31 dicembre 2001, attraverso il pagamento di una somma pari al 5 per cento della sanzione edittale, per ciascuna violazione denunciata.

3. Fermi restando gli altri benefici previsti, sono ammesse alla regolarizzazione rateale dei contributi dovuti, le imprese agricole che, nel termine di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, effettuino la dichiarazione di emersione. Esse debbono, contestualmente inoltrare la comunicazione di cui al successivo comma, tesa a definire il contenzioso con l'INPS. Alla procedura di cui al seguente comma interviene la società di cartolarizzazione nel caso in cui i crediti siano stati ceduti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito ad un accordo di riallineamento, a tal fine esse debbono inoltrare la comunicazione di cui al successivo comma, entro il 30 marzo 2002. Il verbale di conciliazione di cui al comma seguente indicherà la rateazione di contributi dovuti sino ad un massimo di quaranta rate trimestrali senza interessi, le procedure esecutive o di espropriazione forzata eventualmente in atto, restano sospese per consentire l'adempimento concordato. L'integrale pagamento del dovuto produce gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

4. Ci intende proporre in giudizio una domanda relativa alla contribuzione previ-

denziale obbligatoria in agricoltura, i tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il Direttore provinciale del lavoro convoca, nel termine ordinario di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, le parti assistite delle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in contraddittorio fra loro. Tutte le parti debbono in tale sede, precisare le rispettive posizioni ed eventuali eccezioni, bella riunione viene redatto apposito verbale dalla Direzione Provinciale del Lavoro da notificarsi, a cura dell'ufficio, alle parti medesime. Il verbale, in caso di accordo, costituisce titolo esecutivo del credito oggetto del contraddittorio.

29. 0. 61. Villani Miglietta, Lisi, Leccisi, Lazzari, Dell'Anna, Sardelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento rela-

tive ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milioni di Euro;

2003: — 1 milioni di Euro;

2004: — 0,5 milioni di Euro.

* **29. 0. 54** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Grosetto, Giudice, Patria, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla mede-

sima data di cui ai periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milione di euro;

2003: — 1 milione di euro;

2004: — 0,5 milioni di euro.

Compensazione Gruppo Margherita, D-L'Ulivo.

* **29. 0. 64.** Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni; dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milione di euro;

2003: — 1 milione di euro;

2004: — 0,5 milioni di euro.

* **29. 0. 60.** Patarino, Villani, Miglietta, Antonio Pepe, Gallo, Anedda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5 milione di euro;

2003: — 5 milione di euro;

2004: — 2 milione di euro.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

* 29. 0. 65. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono, imputate interamente al capitale, Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5 milioni di euro;

2003: — 5 milioni di euro;

2004: — 2 milioni di euro.

* 29. 0. 66. Antonio Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

f) al comma 1, primo periodo, le parole: « ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2002 »;

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5 mila;

2003: — 5 mila;

2004: — 2 mila.

* **29. 0. 58.** Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

f) al comma 1, primo periodo, le parole: « 1 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 maggio 2002 »;

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5 milioni di Euro;

2003: — 5 milioni di Euro;

2004: — 2 milioni di Euro.

* **29. 0. 55.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere l'articolo 29-bis:

ART. 29-bis.

1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

29. 0. 67 Rossiello, Rossi, Nannicini, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

30-bis. L'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli, di cui all'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, è finanziato con 30 milioni di euro per il 2002 e 250 milioni di euro per il 2003.

Seguono compensazioni gruppo MISTO-VERDI n. 6, 3, 8.

30. 0. 45. Cima, Cento, Zanella, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Norme in favore dell'accoglienza di cittadini stranieri).

In favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni no-profit, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno opera di assistenza, nella fase di prima accoglienza, nei confronti di cittadini extracomunitari, è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'allestimento di strutture di accoglienza e ristoro.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

30. 0. 20. Meduri, Minniti, Oliverio, Camo, Lucà, Loiero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

1. Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 3,9 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 30 euro il personale della Marina militare che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali militari, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza. Il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 8 dell'articolo 13 della legge 257 del 1992 come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 271 del 1993, è sostituito dal seguente: Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore a quattro anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione dell'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5.

All'onere derivante dall'attuazione dei presenti periodi si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze.

30. 0. 69. Sgobio, Pistone.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

1. Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile

pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

30. 0. 67. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 30, inserire i seguenti:

ART. 30-bis.

1. Al fine di assicurare una maggiore protezione sul lavoro dei giovani, delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono concessi contributi fino al 50 per cento, sulle spese che i datori di lavoro sostengono per conformarsi alle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di valutazione particolareggiata dei rischi in ambienti di lavoro in cui sono adibiti minori e lavoratrici minori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:

2002: — 2600;

2003: — 2600;

2004: — 2600.

30. 011. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Per assicurare una maggiore qualità dell'aria ambiente e per limitare i rischi di contrarre malattie croniche da parte dei neonati e dei minori e degli anziani a decorrere dall'anno 2002, possono essere concessi contributi straordinari alle autorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, che adottano misure in favore della qualità dell'aria e dell'ambiente.

2. Possono beneficiare in maniera prioritaria dei contributi, le province, i comuni e gli altri enti locali che nell'ambito degli scopi di cui al comma 1, predispongono azioni finalizzate a:

ristabilire, mantenere o migliorare la qualità dell'aria ambiente, anche con opportuni strumenti di rilevazione idonei alla fascia di età di cui al comma 1;

ridurre o eliminare le sostanze inquinanti presenti nell'aria ambiente ed in grado di avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

offrire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e renderle pubbliche soprattutto ai soggetti che hanno cura dei neonati e dei soggetti minori.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela